

# CONTRATTO COLLETTIVO 20 GIUGNO 1952 PER LE GUARDIE CAMPESTRI DIPENDENTI DAI CONSORZI DI VIGILANZA CAMPESTRE DELLA PROVINCIA DI BARI

il 20 giugno 1952, nella Sede della Unione Provinciale Agricoltori, in Bari, Via Putignani 49,

tra

FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI DI VIGILANZA CAMPESTRE, rappresentata dal Comm. *Giuglielmo Ceci*, presidente: assistito dal Sig. *Renato Pichi*, Direttore UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI e dal Comm. *Giuseppe Pescosolido*, consulente tecnico sindacale della ragione stessa.

e

UNIONE CONFEDERALE DEL LAVORO, FEDERAZIONE GUARDIE CAMPESTRI, rappresentata dai Segretari Sigg. *Di Raffaele* e *Mincuzzi Michele*;

UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L. rappresentata dai Sigg. Dott. *Artini Arturo* e *Giuseppe* rispettivamente Segretario Generale e Segretario provinciale:

U.I.L. rappresentata dal Sig. *Italiano Carlo*;

è stato stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per le Guardie Campestri da valere per tutta la Provincia di Bari.

Art. 1.

## ASSUNZIONE IN SERVIZIO

l'assunzione delle guardie campestri è regolata dalle particolari disposizioni di legge che disciplinano il servizio di guardiania privata, e dai regolamenti inter-consorzi di Vigilanza campestre.

Art. 2.

## ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

l'orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e settimanali ripartite nelle 24 ore secondo le esigenze del servizio.

Si considera lavoro straordinario quello compiuto e l'orario normale di cui sopra e alla Guardia campestre competerà la maggiorazione del 16% sulla retribuzione relativa alle ore straordinarie effettuate.

Si considera, altresì, lavoro straordinario quello compiuto, non per regolare turno di servizio, nei giorni festivi e, in tal caso, competerà alla Guardia campestre la maggiorazione del 25% della retribuzione.

Del pari compete la maggiorazione del 25% al personale che presterà servizio nelle festività infrasettimanali: qualora tale festività dovesse coincidere con la domenica, dovrà essere trasferita in altro giorno della settimana.

Alla Guardia campestre che presterà servizio nelle 4 festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre) è dovuta, oltre la normale retribuzione, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate — con la maggiorazione del 25%

Art. 3.

## RETRIBUZIONE

I minimi di paga mensile per il personale addetto al servizio di guardiania campestre sono i seguenti:

### 1ª ZONA

*comprendente i Consorzi dei comuni di:*

Ruvo, Canosa, Andria, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Molfetta, Rutigliano, Noicattaro, Adelfia, Polignano, Capurso, Bari e Frazioni, Casamassima, Corato, Terlizzi, Giovinazzo, Modugno, Gravina, Palo del Colle, Acquaviva, Triggiano:

a) Capo guardia	L. 21.600
b) Sotto capo	» 19.800
c) Capi squadra	» 18.900
d) Guardia	» 18.000

### 2ª ZONA

*comprendente i Consorzi dei restanti comuni:*

a) Capo guardia	L. 18.000
b) Sotto capo	» 16.500
c) Capi squadra	» 15.750
d) Guardia	» 15.000

Inoltre, tali retribuzioni si intendono non comprensive di altre indennità spettanti alle Guardie per speciali circostanze o per diritti di legge.

## Art. 4.

**INDENNITÀ DI BICICLETTA**

Alla Guardia campestre che nell'interesse del servizio fa uso della propria bicicletta, compete una indennità giornaliera di lire dieci.

## Art. 5.

**RIPOSO SETTIMANALE**

Alla Guardia campestre, dovrà essere assicurato un riposo settimanale di 24 ore consecutive, secondo le norme regolamentari della legge relativa.

## Art. 6.

**FERIE**

Alla Guardia campestre spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio, un periodo di ferie retribuito di giorni 10, e, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il Consorzio, nello stabilire l'epoca di godimento delle ferie delle dipendenti Guardie, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze del servizio, degli interessi e dei desideri dei dipendenti.

## Art. 7.

**PERMESSI STRAORDINARI**

La Guardia che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo di giorni 8 retribuito durante il quale è considerata a tutti gli effetti in attività di servizio. Ha altresì diritto ad un permesso di giorni due in caso di decesso di parenti di primo grado, senza alcuna trattenuta da parte del Consorzio. Detti permessi sono indipendenti dalle ferie.

## Art. 8.

**GIORNI FESTIVI**

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

- 1) il 1° dell'anno;
- 2) il giorno dell'Epifania;
- 3) il giorno della festa di S. Giuseppe;
- 4) il 25 aprile Anniversario della Liberazione;
- 5) il giorno del lunedì dopo Pasqua;
- 6) il giorno dell'Ascensione;
- 7) il giorno del Corpus Domini;
- 8) il 1° maggio festa del lavoro;
- 9) il 2 giugno Anniversario della fondazione della Repubblica;
- 10) il 29 giugno SS. Pietro e Paolo;
- 11) il 15 agosto giorno dell'Assunzione della Beata V. Maria.
- 12) il 1° novembre Ognissanti;
- 13) il 4 novembre giorno dell'Unità nazionale;

14) l'8 dicembre giorno dell'Immacolata Concezione;

15) il 25 dicembre Natale.

16) il 26 dicembre Santo Stefano

17) Festa del Patrono del luogo.

## Art. 9.

**GRATIFICA NATALIZIA**

Alla Guardia campestre spetta una indennità annuale a titolo di Gratifica Natalizia, pari all'importo di 16 giornate della retribuzione mensile.

La Gratifica Natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del contratto di lavoro o posticipata assunzione nel corso della annata, in relazione al servizio prestato.

## Art. 10.

**PREVIDENZA - ASSISTENZA - ASSEgni FAMILIARI**

Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del Consorzio valgono le disposizioni vigenti.

## Art. 11.

**MALATTIE - INFORTUNI - ZONE MALARICHE**

La Guardia Campestre infortunata e di cui sia stata comprovata la malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 120 giorni, trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anzianità, della gratifica natalizia, nonché della indennità sostitutiva delle ferie maturate fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il trattamento economico per il caso di malattia sarà a totale carico della Mutua Malattie.

Alle Guardie campestri che prestano la loro opera nelle zone malariche, riconosciute tali dall'Ufficio Sanitario Provinciale, sarà corrisposta mensilmente per il periodo stabilito dallo stesso Ufficio una indennità pari all'8% della retribuzione mensile.

## Art. 12.

**PREAVVISO**

In caso di licenziamento dovuto non a motivi disciplinari o a causa di provvedimenti delle Autorità territoriali, compete alla Guardia campestre un preavviso di giorni 15.

E' facoltà del Consorzio dispensare la Guardia dal servizio durante il periodo di preavviso previo pag

mento di una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Il predetto preavviso non dovrà coincidere con il periodo delle ferie.

Art. 13.

**INDENNITÀ DI ANZIANITÀ**

In caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuta alla Guardia una indennità pari a 10 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nel Consorzio, salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto di colpa della Guardia stessa come da disposizioni di legge e di quella del Regolamento del Consorzio.

La retribuzione da prendersi a base per la determinazione di anzianità è quella ultima cui la Guardia ha diritto alla data della cessazione del servizio.

I periodi inferiori all'anno saranno calcolati in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Detta indennità è dovuta alla Guardia anche in caso di cessazione del servizio per raggiunti limiti di età ovvero in caso di sopravvenuta invalidità permanente o di morte.

In questo ultimo caso l'indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all'art. 2122 del C. C.

Art. 14.

**CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

Tutte le condizioni di miglior favore acquisite di fatto e di diritto dalla Guardia campestre avranno pieno vigore.

Art. 15.

**DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo ha la durata iniziale di due anni a decorrere dal 1° aprile 1952.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo di cartolina R. R.

La parte che avrà dato la disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte almeno un mese prima della scadenza.

La discussione di tali proposte avrà inizio un mese dopo la presentazione.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo.

Art. 16.

**DEPOSITO DELL'ACCORDO**

Il presente accordo verrà depositato in originale presso le Organizzazioni Sindacali che lo hanno stipulato, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e la Prefettura.

*Dichiarazione a verbale*

Le parti contraenti concordano che nella eventualità di miglioramento della retribuzione dei salariati fissi agricoli della Provincia, per variazioni della indennità di contingenza percepita dai predetti salariati, gli stessi aumenti saranno riconosciuti per le Guardie campestri.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO